

Circolari per la clientela

Assegno unico e universale per i figli a carico

(D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230)

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 3 – 31 gennaio 2022

Assegno unico e universale per i figli a carico – novità 2022

Premessa

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'**Assegno Unico e Universale** per i figli a carico, beneficio economico attribuito su base mensile, riferibile al periodo compreso tra marzo e febbraio dell'anno successivo e variabile in base alla condizione economica del nucleo familiare come identificata dall'ISEE.

Soggetti beneficiari

L'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari

- ✓ per ciascun figlio minore a carico;
- ✓ per i nuovi nati a decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- ✓ per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- ✓ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, se:
 - frequenta un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
 - svolge un'attività lavorativa o un tirocinio ed il reddito complessivo annuo è inferiore a ottomila euro;
 - è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolge il servizio civile universale.

Requisiti del richiedente

L'Assegno spetta a tutti i nuclei familiari e non dipende dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi);
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per tutta la durata del beneficio;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell'assegno unico universale

* Per ciascun figlio minorenni è previsto un importo mensile variabile:

- da 175 euro (misura piena) in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- a 50 euro (misura minima) in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

* Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni è previsto un importo mensile variabile:

- da 85 euro (misura piena) in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- a 25 euro (misura minima) in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

* Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio in caso di

- ✓ nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli);
- ✓ madri di età inferiore a 21 anni;
- ✓ genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- ✓ figli affetti da disabilità.

Agevolazioni abrogate

Con l'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:

- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni
- gli assegni familiari;
- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè)

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Presentazione della domanda e decorrenza

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno, una sola volta per anno

- da un genitore (a prescindere dalla convivenza con il figlio), con l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
- dai figli maggiorenni, in possesso delle condizioni richieste, al posto dei genitori chiedendo la corresponsione diretta.

La domanda può essere presentata

- dal portale web dell'INPS attraverso l'apposito servizio mediante SPID di livello 2, CIE 3.0, CNS;
- tramite gli Istituti di Patronato.

Se la domanda viene presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è attribuito con effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Se la domanda è presentata dal 1° luglio, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo.

Erogazione dell'assegno unico universale

L'assegno unico è

- ✓ corrisposto direttamente dall'INPS
- ✓ erogato al richiedente, *oppure*
- ✓ erogato in pari misura tra i due genitori a seguito di esplicita richiesta anche successiva.

Il pagamento avviene sul conto corrente bancario o postale,

- ✓ tramite bonifico domiciliato presso sportello postale,
- ✓ libretto postale,
- ✓ conto corrente estero area Sepa
- ✓ carta prepagata con Iban,

intestati al richiedente (o all'altro genitore se viene scelta la ripartizione dell'importo).

➤ In caso di percezione del reddito di cittadinanza l'assegno sarà corrisposto congiuntamente mediante accredito su carta elettronica Rdc .

Regime fiscale

L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto l'importo riconosciuto non sarà soggetto a tassazione